



**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
DELL'ASP FONDAZIONE
NICOLÒ PICCOLOMINI PER
L'ACCADEMIA D'ARTE
DRAMMATICA**

Approvato con Decreto Commissariale n. 32 del 06 Ottobre 2026

INDICE

<i>Principi generali</i>	2
<i>Art. 1 – Principi normativi e finalità</i>	2
<i>Art. 2 – Oggetto</i>	2
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	2
<i>Art. 4 – Destinatari</i>	2
<i>Capo II</i>	3
<i>Contributi Procedure per la concessione</i>	3
<i>Art. 5 – Modalità di determinazione dei contributi e criteri generali per la concessione</i>	3
<i>Art. 6 – Bandi ed avvisi per la concessione dei contributi</i>	3
<i>Capo III</i>	4
<i>Disposizioni finali</i>	4
<i>Art. 7 – Controlli</i>	4
<i>Art. 8 – Trasparenza ed informazione</i>	4
<i>Art. 9– Trattamento dei dati personali</i>	5
<i>Art. 10 – Norme abrogate</i>	5
<i>Art. 11 – Norme finali e transitorie</i>	5
<i>Art.12 – Entrata in vigore</i>	5

Capo I

Principi generali

Art. 1 – Principi normativi e finalità

1. Il presente regolamento disciplina - in linea con i principi alla legge n. 241/1990, alla legge regionale n. 11/2016, alla legge regionale n. 2/2019 e dello Statuto - la concessione, da parte della Fondazione Nicolò Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica (di seguito ASP) di contributi ai soggetti di cui al successivo articolo 4, stabilendone i criteri, le procedure e le modalità.
2. L'ASP, in coerenza con le proprie finalità statutarie sostiene gli artisti drammatici in stato disagio economico sociale anche mediante l'erogazione di contributi secondo le modalità di legge e compatibilmente con le proprie disponibilità economiche
3. L'ASP persegue le finalità di cui precedente capoverso secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, salvo specifiche esigenze connesse alla pianificazione e programmazione di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c) della l. r. 2/2019.

Art. 2 – Oggetto

4. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici (di seguito "contributi") a favore dei soggetti di cui all'art. 4.
5. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni dei contributi.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "*Contributo economico*" l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di situazioni di disagio sociale;

Art. 4 – Destinatari

1. La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento può essere disposta a favore di artisti drammatici in situazione di disagio economico sociale

2. La concessione dei contributi previsti dal presente regolamento non può essere disposta a favore di coloro che abbiano contenziosi pendenti con l'ASP.

Capo II

Procedure per la concessione

Art. 5 – Modalità di determinazione dei contributi e criteri generali per la concessione

1. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, e delle sue eventuali variazioni, stabilisce le somme da destinare all'erogazione di contributi per finalità in coerenza con lo Statuto e con il presente regolamento;
2. Il Consiglio di Amministrazione determina, con apposito provvedimento, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi demandando al Direttore l'adozione del bando/avviso per l'erogazione dei contributi medesimi, in ossequio alla procedura prevista dall'art. 6.
3. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 2 del presente articolo deve indicare:
 - a. le finalità della procedura;
 - b. i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di partecipazione;
 - c. i criteri di assegnazione del contributo;
 - d. le modalità di concessione del contributo.

Art. 6 – Bandi ed avvisi per la concessione dei contributi

1. Il Direttore dell'ASP, nei limiti delle risorse disponibili, dei criteri e delle modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, adotta con proprio atto appositi bandi/avvisi per la concessione dei contributi, che contengano, altresì, le seguenti indicazioni:
 - a) le modalità e i termini di presentazione delle domande;

- b) la documentazione da presentare a supporto della domanda;
 - c) le modalità di erogazione del contributo;
2. Il Direttore procederà alla valutazione delle domande pervenute, seguendo i criteri di cui al bando di riferimento.
 3. Il Direttore, con apposito provvedimento, individuerà i soggetti assegnatari del contributo disponendo con successivi atti l'erogazione del contributo.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 7 – Controlli

1. L'ASP si riserva il diritto di disporre ed effettuare i controlli e le verifiche, anche a campione, sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo, per le finalità di cui al DPR 445/2000.

Art. 8 – Trasparenza ed informazione

1. Il presente regolamento e i successivi provvedimenti finalizzati alla concessione dei contributi e delle agevolazioni economiche di cui al precedente articolo 3 sono pubblicati per le finalità di cui agli articoli 26 e 27 del d. lgs. n. 33/2013.
2. Sono escluse le pubblicazioni di atti di concessione di contributi di importo inferiore a € 5.000,00.
3. La pubblicazione è condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a € 5.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; pertanto, la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo, o dal beneficiario della concessione o attribuzione o da chiunque vi abbia interesse e determina responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del contributo economico, nonché risarcimento per danno da ritardo ai sensi dell'articolo 2 bis della l. 241/1990.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. Per il trattamento dei dati personali connessi al presente Regolamento si rinvia all'informativa che sarà adottata in relazione a ciascun avviso e/o atto di concessione.

Art. 10 – Norme abrogate

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti con esso incompatibili e/o comunque in contrasto.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere ad un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento verrà operato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) con propria deliberazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, anche sopravvenienti, e i regolamentari vigenti al momento delle richieste di cui trattasi.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla sua pubblicazione sul sito dell'ASP, conseguente al nulla osta rilasciato dall'amministrazione regionale.